SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
TRA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI –
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER IL VENETO;

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL VENETO E DEL TRENTINO-ALTO ADIGE;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA –
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO-UFFICIO VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA;

REGIONE DEL VENETO;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA – DIPARTIMENTO CULTURE E CIVILTÀ;

DIOCESI DI VERONA;
e
COMUNE DI VERONA – AREA CULTURA – DIREZIONE MUSEI – BIBLIOTECA CIVICA;

PER

LE CELEBRAZIONI DEL VII CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI
PROGETTO "VERONA, DANTE E LA SUA EREDITÀ 1321 - 2021"

ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito "Codice"), ed in particolare degli articoli 111, 112 e 119;

l'anno … , il giorno … del mese di …, in Verona,

tra

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER IL VENETO (di seguito “Ministero” o anche "parte contraente"), rappresentato da… , nella persona del Segretario regionale o suo delegato;

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL VENETO E DEL TRENTINO-ALTO ADIGE (di seguito "Ministero" o anche "parte contraente"), rappresentata da… , nella persona del Soprintendente o suo delegato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA, (di seguito "Ufficio Scolastico" o anche "parte contraente"), rappresentato da… , nella persona del Dirigente o suo delegato;

REGIONE DEL VENETO (di seguito "Regione" o anche "parte contraente"), rappresentata da…, nella persona del Presidente o suo delegato;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, DIPARTIMENTO CULTURE E CIVILTÀ (di seguito "Università" o anche "parte contraente"), rappresentato da…, nella persona del Rettore o suo delegato;

DIOCESI DI VERONA (di seguito “Diocesi” o anche “parte contraente”), rappresentata da…, nella persona del Vescovo o suo delegato;

COMUNE DI VERONA - AREA CULTURA - DIREZIONE MUSEI - BIBLIOTECA CIVICA (di seguito "Comune" o anche "parte contraente"), rappresentato da… , nella persona del Sindaco o suo delegato;

premesso che

- in materia di valorizzazione del patrimonio culturale sia lo Stato sia le Autonomie locali hanno titolo all'esercizio delle relative funzioni amministrative in ragione delle rispettive proprietà;

- ciascuna delle parti contraenti è a vario titolo interessata ad interventi o ad operazioni di valorizzazione culturale che hanno come oggetto beni ascritti al patrimonio culturale presente nella città di Verona;

- per la valorizzazione integrata di beni culturali di appartenenza pubblica lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali interessati, possono stipulare accordi, anche su base subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, ai sensi dell'art. 112 del Codice;

- nel caso di cui alla precedente premessa, lo Stato stipula gli accordi di valorizzazione per il tramite del Ministero che, ai sensi del richiamato articolo 112, comma 4, opera direttamente;

- ciascuna parte contraente ritiene perciò utile disciplinare le relazioni reciprocamente intercorrenti in un quadro coordinato e coerente di rapporti interistituzionali, avuto riguardo agli ambiti oggettivi di effettivo interesse;

- per quanto concerne i profili di comune interesse del Ministero, della Regione, del Comune e dell'Università, la Diocesi, è utile evidenziare che:

a) il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal Codice, nel definire, all'articolo 6, le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, ricomprende fra esse la promozione della conoscenza del patrimonio stesso, l'assicurazione delle migliori condizioni per la sua utilizzazione e fruizione pubblica, nonché la promozione ed il sostegno per la esecuzione, su detto patrimonio, degli interventi di conservazione;

b) il medesimo articolo 6 del Codice dispone altresì che, con riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende sia la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela che siano compromessi e degradati, sia la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;

c) il già citato articolo 6 del Codice distingue le attività di valorizzazione da quelle di tutela e stabilisce che le attività di valorizzazione sono attuate in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;

d) la disciplina disposta dal Codice prevede molteplici forme di collaborazione sia fra soggetti pubblici, sia fra soggetti pubblici e privati in ordine all'organizzazione della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale;

e) la città di Verona, con il Ministero, l'Ufficio Scolastico, la Regione Veneto, l'Università, la Diocesi, il Comune, come già in occasione dei 750 anni dalla nascita di Dante nell'anno 2015, si pone l'obiettivo di proseguire nelle attività di promozione culturale per rafforzare la sua vocazione di "città di cultura" e la sua posizione di rilievo sulla scena internazionale.

f) in linea con le iniziative culturali già promosse a Verona nel 2015 in occasione dei 750 anni dalla nascita, la città si pone come ulteriore obiettivo, per il 2021, quello di valorizzare sia il suo ruolo nella storia della vita di Dante sia quanto in città resta e si lega alla presenza e alla memoria del poeta, promuovendo la realizzazione di iniziative ed eventi culturali di rilevanza internazionale per celebrare i 700 anni dalla sua morte;

g) le linee guida di questo percorso culturale che il Comune, l'Università, la Diocesi, con la Regione e gli organi periferici del Ministero vogliono mettere a punto, prevedono il coinvolgimento dei soggetti interessati presenti sul territorio locale, nazionale e internazionale, così da mettere in rete tutte le realtà istituzionali, le organizzazioni pubbliche, il privato imprenditoriale e il privato sociale, nell'ambito delle tematiche collegate, per quello che qui interessa, agli istituti e ai luoghi della cultura, oltre che ai valori storico-paesaggistici espressi dal contesto cittadino, onde ampliare il raggio di orizzonte delle politiche culturali e valorizzare al contempo l'identità veronese, partendo dalla riscoperta dei percorsi storici e dei luoghi della memoria dell'attività di Dante Alighieri a Verona e nel suo territorio;

h) le parti contraenti, in piena identità di vedute, ritengono che il rilancio di Verona come luogo nodale nel percorso umano e letterario di Dante Alighieri passi anche attraverso la valorizzazione di alcune tra le principali istituzioni culturali cittadine di respiro internazionale e, a questo scopo, alcune fra queste, come il Ministero, la Regione e il Comune – che hanno più specifici obblighi istituzionali nel settore – o come l'Università – nella sua duplice vocazione all'elaborazione e alla trasmissione dei saperi – hanno già in fase avanzata la progettazione degli interventi che esprimono questa loro unitarietà di intenti;

i) al fine di dare valenza di accordo strategico all'insieme delle iniziative finora avviate dal Ministero, dalla Regione, dal Comune e dall'Università, nonché dalle altre parti contraenti e di integrare con esse quelle ulteriori che sono da avviarsi nel prossimo futuro, onde ricondurle tutte all'interno di un unitario contesto di riferimento, anche programmatico, risulta necessario stipulare un accordo inteso, con riguardo a ciascuna parte contraente ed in ragione degli specifici interessi coinvolti, a definire:

- le strategie e gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale cittadino e del territorio del Veneto legato alla presenza di Dante a Verona;

- le modalità di reperimento delle risorse necessarie allo scopo;

- i conseguenti programmi di intervento e pianificazione ed i relativi tempi di attuazione;

- i moduli organizzativi più idonei per dare attuazione a detta attività congiunta, in modo da assicurare unitarietà di azione e tempestività operativa;

tutto ciò premesso

e precisato che qualsiasi attività di conservazione, valorizzazione e promozione che verrà prevista nei documenti attuativi e di progetto, saranno da attuarsi nel rispetto delle esigenze della tutela;

si stipula il seguente accordo:

Articolo 1
(Oggetto)

Con il presente accordo le parti contraenti definiscono, ciascuna per quanto di proprio interesse e pertinenza, le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni e siti legati alla presenza di Dante a Verona e nel territorio del Veneto in vista della realizzazione di iniziative per le celebrazioni del VII centenario della morte di Dante Alighieri che ricorrerà nel 2021.

Articolo 2
(Ambiti di intervento)

Le attività previste dal presente accordo, si dividono in tre ambiti principali:

1. Definizione e realizzazione di iniziative di valorizzazione e comunicazione da svolgere nel corso del triennio 2018-2021;
2. Definizione di un programma quadro e coordinamento delle attività e degli eventi da attuarsi per le celebrazioni del 2021;
3. Coordinamento del progetto complessivo per l'attuazione delle opere e delle iniziative programmate per le celebrazioni del 2021.

Articolo 3
(Linee strategiche)

Il Ministero, l'Ufficio Scolastico, la Regione Veneto, l'Università, la Diocesi, il Comune, stabiliscono che le attività oggetto del presente accordo dovranno essere orientate alle seguenti linee strategiche:

a) miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale che rientra nell'ambito dell'oggetto dell'accordo, mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione e conservazione nonché sostegno agli interventi di adeguamento funzionale e riqualificazione di detto patrimonio;
b) alta rappresentanza istituzionale in particolare del Ministero, della Regione, del Comune, dell'Università, della Diocesi, in particolare negli eventi legati alle celebrazioni dantesche;

c) predisposizione di percorsi di visita e di itinerari, anche integrati e multidisciplinari, idonei ad assicurare migliori condizioni di fruizione e di valorizzazione degli istituti e luoghi di cultura oggetto del presente accordo.

Articolo 4
(Obiettivi)

Nell'ambito delle linee strategiche di cui all'articolo 3, le parti contraenti concordano di conseguire, in relazione agli ambiti di intervento di cui all'articolo 2, i seguenti obiettivi:
a) garantire la conservazione e la valorizzazione di tutti i beni mobili ed immobili individuati ai sensi dell'articolo 2, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori culturali;
b) concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali e professionali per la salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale, valorizzando le eccellenze presenti a Verona e nel territorio del Veneto, anche mediante azioni sinergiche con enti pubblici e privati in ambito nazionale e internazionale;
c) promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia e all'estero, valorizzando il contributo di soggetti di particolare qualificazione attivi in Veneto;
d) realizzare mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo e divulgativo;
e) promuovere ed ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento;
f) progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita cittadini, regionali e nazionali incentrati sulla presenza di Dante a Verona e sul tema della sua eredità culturale e artistica, costruendo percorsi turistici e di studio in città e nel territorio e garantendo le opportune integrazioni degli istituti e dei luoghi di cultura cittadina anche con le principali istituzioni culturali nazionali e straniere;
g) realizzare strumenti innovativi di conoscenza, di documentazione e di educazione al patrimonio culturale, idonei a consentire ai visitatori di seguire, anche contestualmente al loro svolgimento, le attività di conservazione oltre che quelle di valorizzazione;
h) promuovere ed organizzare attività didattiche e formative, stipulando apposite convenzioni con altre sedi universitarie nazionali e internazionali e con scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale dell'istruzione, anche per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento e dei connessi percorsi didattici, e per la predisposizione di materiali e sussidi, anche a carattere divulgativo, tenendo conto delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di soggetti con disabilità;
i) promuovere attività volte a realizzare sinergie territoriali per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei programmi di attività, a partire da quanto già a disposizione in alcuni specifici casi.

Articolo 5
(Raccordo operativo in rapporto agli ambiti di intervento)

Il Ministero, la Regione, l'Ufficio Scolastico, l'Università, la Diocesi, il Comune, al fine di assicurare, nell'ambito di ciascuna struttura amministrativa, la necessaria semplificazione e tempestività della relativa attività, concordano in ordine alla opportunità di individuare e definire un apposito raccordo fra le strutture operative territoriali del Ministero da un lato e della Regione e del Comune dall'altro, onde assicurare l'ottimale perseguimento dei compiti direttamente derivanti dall'attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi dell'accordo.

Articolo 6
(Durata e verifica del raggiungimento degli obiettivi)

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere modificato o integrato con atto scritto redatto fra le parti contraenti, a seguito di verifiche periodiche a cadenza semestrale effettuate congiuntamente dalle suddette sul raggiungimento dei risultati prefigurati in rapporto agli ambiti di intervento, eseguite sulla base delle analisi dei costi e dei risultati conseguiti.

Articolo 7
(Impegni di tutti i sottoscrittori)

Nell'adempimento del presente accordo i sottoscrittori, ciascuno per la parte di specifico interesse, si impegnano a:
a) attuare i contenuti dell'accordo secondo il principio di leale collaborazione, utilizzando a tal fine forme di immediata comunicazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;
b) procedere periodicamente alla verifica dell'accordo e, se necessario, ad adottare d'intesa gli eventuali aggiornamenti;
c) realizzare gli obiettivi del presente accordo anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il loro perseguimento;
d) reperire le risorse finanziarie in funzione dei programmi di attività che verranno definiti in separati documenti attuativi, sulla base della disponibilità delle risorse;
e) costituire un *Gruppo di Coordinamento* interno, detto *Comitato di Coordinamento* del Protocollo di Intesa per le celebrazioni del VII centenario della morte di Dante Alighieri, Progetto "Verona, Dante e la sua eredità 1321-2021", composto da rappresentanti delle parti contraenti per l'attuazione del presente accordo, la definizione delle linee guida del progetto generale e il coordinamento dei soggetti che verranno coinvolti per la realizzazione delle iniziative inserite nel progetto;
f) prevedere, per l'attuazione degli obiettivi del Protocollo di intesa, la successiva creazione di un più ampio gruppo di coordinamento detto anche *Comitato scientifico*, che accolga i rappresentanti di altre realtà del territorio e istituzioni di ambito nazionale e internazionale interessate in modo specifico alla valorizzazione della ricorrenza dantesca a Verona, nel Veneto, in Italia e nel mondo, al fine di offrire una programmazione delle celebrazioni il più possibile ampia ed efficace, partecipata ed estesa a un pubblico territorialmente diversificato.

Articolo 8
(Standard di qualità per l'attività)

Le parti contraenti dovranno garantire:
a) la conformità delle attività di fruizione e valorizzazione dei luoghi e del patrimonio culturale in oggetto agli standard di qualità previsti dal D.M. 22.05.2001, recante "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" e successive modifiche e integrazioni, in relazione anche al disposto degli articoli 29 e 114 del Codice.

Articolo 9
(Revisione dell'accordo)

Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo le parti contraenti, ciascuna per quanto di proprio specifico interesse, possono richiedere la revisione del presente accordo. L'ente destinatario della proposta di revisione è tenuto ad esaminare la proposta medesima e a motivare specificamente le proprie deduzioni al riguardo.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.